

Comune di Ollomont

Avviso di manifestazione di interesse per la procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sciistico del comune di Ollomont, in loc. Berio denominato "KS 169 Berio", ivi comprese le strutture ricettive destinate a Bar e Noleggio attrezzature sciistiche, per il periodo di 1 anno, prorogabile di uguale periodo.

Dati essenziali della procedura

Stazione appaltante	Comune di Ollomont.
Tipologia della procedura	Avviso di manifestazione di interesse per la procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sciistico denominato "KS 169 Berio"
Codice CIG	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse	30 ottobre 2026 ore 10
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	27 ottobre 2026 ore 12
Valore totale della concessione	Euro 135.00,00 oltre IVA ed oneri di legge.
Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Gianluca D'Introno

Art. 1 – Oggetto della concessione.

1.1. Oggetto dell'affidamento in concessione della gestione del complesso sciistico del comune di Ollomont, in loc. Berio denominato "KS 169 Berio", comprensivo degli impianti di risalita e delle piste di sci di discesa e fondo nonché del nastro trasportatore sciatori, delle attrezzature sportive connesse e degli impianti di innevamento relativi, oltre alle strutture ricettive destinate a noleggio attrezzature sciistiche e all'attività di somministrazione per un periodo di 1 anno decorrenti dalla stagione invernale 2026/2027, prorogabile per uguale periodo.

In ragione della necessità di garantire la sostenibilità economica-finanziaria della gestione, il comune si obbliga a corrispondere al concessionario un canone annuo di gestione nella misura di Euro 20.000,00.

Il Comune si obbliga al pagamento delle spese di gestione per energia elettrica necessaria all'utilizzo dell'impianto (escluse quelle del bar)

Il gestore dovrà sempre garantire l'apertura a decorrere dall'inizio delle vacanze natalizie, durante i fine settimana e i mercoledì pomeriggio fino alla fine della stagione, nelle giornate festive e nel periodo di chiusura delle scuole secondo il calendario scolastico, fermo restando eventuali ulteriori periodi di apertura da parte del gestore.

Art. 2 – Obiettivo della concessione.

Il Comune di Ollomont pone una particolare attenzione al benessere e allo sviluppo turistico-economico del paese, intende quindi aumentare il comfort e la fruibilità delle proprie strutture per rendere maggiormente appetibile l'offerta turistica dello stesso territorio.

Art. 3 – Durata e decorrenza della gestione

Il termine complessivo di esecuzione delle prestazioni in concessione è pari a 1 anno con opzione di proroga di un ulteriore anno, da comunicarsi al termine della stagione invernale 2026/2027 e comunque entro il 30 maggio 2027.

In caso di mancata proroga il concessionario non potrà avanzare, per qualsiasi ragione, richieste di indennizzo, risarcimento danni, mancato utile e quant'altro.

Art. 4 – Obblighi dell'affidatario della concessione

Il contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario del rischio di disponibilità, del rischio di manutenzione ordinaria e del rischio finanziario connesso alla gestione, secondo le norme vigenti e nei limiti della natura della concessione medesima.

Sono a carico del gestore tutte le operazioni di manutenzione ordinarie, anche con riferimento agli impianti alcuna esclusa.

L'Amministrazione mette a disposizione un locale WC ad uso esclusivo dei gestori, mentre un secondo bagno sarà ad uso degli utenti della stazione sciistica e che però nel caso di eventi estivi o invernali il Comune se ne riserva l'utilizzo previa verifica delle idonee pulizie prevedendone la restituzione adeguatamente puliti.

Il gestore dovrà presentare prima della stipula contrattuale le tariffe che verranno applicate nel corso della gestione e che dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale.

Tali tariffe costituiranno il ricavo della gestione unitamente ai ricavi dell'attività di somministrazione e noleggio attrezzature e rimangono completamente in capo al concessionario che dovrà farsi carico anche della gestione contabile e fiscale, sotto propria responsabilità

Il gestore dovrà presentare inoltre un resoconto particolareggiato di tutti gli incassi introitati, con il dettaglio di ogni attività, nonché, per fini statistici e di verifica, il numero dei frequentatori per ogni settimana del servizio.

Il gestore si obbliga a garantire la sicurezza dei propri lavoratori, i quali dovranno essere in regola con tutti gli adempimenti di natura assicurativa, previdenziale e antinfortunistica previsti dalle vigenti normative in materia, con esclusione di rivalsa od indennizzo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Il gestore dovrà in qualsiasi momento assicurare la presenza del numero minimo di addetti necessario per garantire il regolare funzionamento degli impianti e del bar ed altresì garantire la presenza di tutte quelle figure necessarie a norma di legge per il funzionamento degli impianti di risalita.

Art. 4 – Valore della concessione.

Ai fini della determinazione del valore della presente procedura, ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023, si tengono in considerazione le criticità emerse nelle due ultime annualità di gestione ed i dati in possesso dell'Amministrazione.

L'importo complessivo stimato è riferito ad un periodo di 1 anno, oltre al periodo di eventuale proroga (di 1 anno), ed è pari ad **euro 135.000,00** (I.V.A. esclusa), così ripartito in termini annuali:

- a) **euro 20.000,00** (I.V.A. esclusa) quale contributo annuo del comune per l'attività di gestione;
- b) **euro 45.000,00** (I.V.A. esclusa) quale ricavo stimato del concessionario per la stagione 2026/2027;
- c) **euro 50.000,00** (I.V.A. esclusa) quale ricavo stimato del concessionario per la stagione 2027/2028;

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione.

Si segnala che, per partecipare alla presente manifestazione d'interesse, gli operatori economici dovranno essere iscritti alla piattaforma di e-procurement Place-Vda del sistema telematico di acquisto CUC-VDA. Inoltre, gli operatori economici devono possedere, alla data di presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti:

- 1) Requisiti di carattere generale, ovvero non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023;
- 2) Requisiti di idoneità professionale, ovvero essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
- 3) Disponibilità nel corso della gestione di figure professionali adeguatamente formate e con le seguenti specifiche tecniche:
 - Capo servizio, Direttore piste e pisteurs sécuriste in dotazione minima prevista per la tipologia di servizio da prestare
- 4) Disponibilità di almeno un soggetto con abilitazione SAB per la somministrazione di bevande e di alimenti;

Tutti i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti dagli operatori economici alla data di **presentazione della offerta e perdurare per tutta la durata del contratto.**

Non possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici con cui l'Amministrazione Comunale di Ollomont ha risolto contratti d'appalto per gravi inadempienze nell'ultimo quinquennio.

Art. 6 – Termine e modalità di partecipazione

Gli operatori economici interessati devono far pervenire al protocollo del comune di Ollomont, **entro e non oltre le ore 10.00 del 30 ottobre 2026**, la propria manifestazione di interesse, unitamente ai seguenti documenti:

- Dichiarazione di manifestazione di interesse
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio

Successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse e dopo il termine sopraindicato, gli operatori economici interessati saranno inviati a presentare il progetto tecnico di gestione **nell'ambiente e-procurement Place-Vda del sistema telematico di acquisto CUC-VDA unitamente ai seguenti documenti:**

- Progetto di gestione
- Dichiarazione possesso requisiti generali e di idoneità professionali

La documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto delegato alla firma e caricata **entro le ore 10.00 del giorno 4 novembre 2026, nell'ambiente e-procurement Place-Vda del sistema telematico di acquisto CUC-VDA.**

Art. 7 – Criterio di aggiudicazione.

Al termine stabilito per far pervenire la propria manifestazione di interesse, la Stazione appaltante, istruirà una "procedura negoziata" sulla piattaforma telematica Place-VdA agli operatori economici che avranno manifestato interesse alla procedura

L'affidamento della concessione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi del d.lgs. 36/2023, previa analisi dei progetti di gestione da parte di una commissione interna dell'ente, tenuto conto delle figure professionali messe a disposizione dall'operatore economico nell'esecuzione del contratto, della

promozione efficace dell'impianto, del piano tariffario proposto, della convenienza e dell'operatività ottimale della concessione tenuto conto dei giorni di apertura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche a seguito della presentazione di un solo progetto di gestione

Art. 8 – Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati al protocollo del comune di Ollomont da inoltrare entro le ore 12.00 del 27 ottobre 2026. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite Place-VdA.

Art. 9 – Garanzie e polizze assicurative

1. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 117 del DLgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto deve costituire, una garanzia denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.

2. Il gestore è tenuto a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza una o più polizze assicurative, a garanzia dei fabbricati, impianti ed installazioni di proprietà comunale, a copertura dei rischi sotto specificati, e nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche ai danni per sinistri provocati da errori di conduzione, manutenzione, montaggio e/o smontaggio, delle apparecchiature e delle installazioni degli impianti.

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

A1) VERSO TERZI (R.C.T.)

Per tutto il periodo della gestione il gestore dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali esso sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge:

involontariamente arrecati, che siano stati subito o che siano comunque derivati a terzi (compresi i legali rappresentanti, i delegati, i dipendenti, i tecnici incaricati e simili dell'Amministrazione comunale, e a quanti autorizzati a recarsi sugli impianti, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili ed animali;

collegati a fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o dei servizi prestati;

che siano attribuibili all'esecuzione dei servizi e dei lavori affidati in gestione, oppure a responsabilità del gestore nell'espletamento, o per il mancato adempimento, delle obbligazioni poste a suo carico.

I contratti assicurativi non dovranno prevedere franchigie.

A2) VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Per tutto il periodo di gestione, il gestore dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento danni (capitale, interessi e spese) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da essa dipendenti.

L'assicurazione dovrà in particolare coprire anche i danni causati da:

-mezzi d'opera impiegati per lo svolgimento dei lavori e dei servizi, anche se essi non siano di proprietà del gestore, sub-appaltatori e, in linea più generale, persone che, pur non essendo alle dipendenze del gestore prendono comunque parte ai lavori;

Per le polizze di cui al punto B1) e B2) l'Impresa concorrente dovrà specificare le somme assicurate per ogni sinistro, distinte per:

per ogni persona danneggiata;

per ogni cosa danneggiata.

Con la stipulazione dell'assicurazione prescritta, il Gestore non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei lavori e dei servizi previsti.

Esso resta per contro obbligato a risarcire qualsiasi danno, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che egli ritenga connesso con il servizio.

3. Il Comune non risponde in nessun caso di eventuali danni e furti ai beni di proprietà del gestore.

Art. 10 – Affidamento, stipula del contratto e oneri

A seguito dell'adozione dell'atto di affidamento, la Stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, sempre attraverso Place-VdA, inviando all'Affidatario i seguenti documenti:

- il contratto che contiene tutti gli elementi essenziali relativi alla concessione oggetto dell'affidamento;
- le condizioni contrattuali generali;
- la richiesta di assolvimento dell'imposta di bollo, che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 10 del D.lgs 36/2023 e dall'allegato I.4 del D.lgs 36/2023, ammonta ad euro 40,00.

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023.

Art. 11 – Risoluzione

1. La risoluzione del contratto può essere esercitata, senza limiti temporali e quale facoltà della stazione appaltante, qualora si verifichino le condizioni previste dall'art 122 e 190 e ss del DLgs 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di far eseguire eventualmente d'ufficio, tutti o parte dei servizi, con spesa a carico dell'Appaltatore inadempiente, qualora quest'ultimo ritardi o non ottemperi alle prescrizioni del DEC o del RUP.

L'esecuzione d'ufficio può essere attivata anche in pendenza dei procedimenti di risoluzione o recesso del contratto di appalto, ai sensi dei paragrafi precedenti.

2. In caso di risoluzione del contratto (o di recesso), l'appaltatore rinuncia alla tutela possessoria.

3. In caso di procedure di insolvenza, di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo in caso di risoluzione del contratto o di recesso del contratto, si applicano le norme previste al riguardo dagli articoli 120, comma 1, lett. d), punto 2), 122, 123 e 124 del DLgs 36/2023 e, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una mandante, le norme di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del DLgs 36/2023.

Art. 12 – Tracciabilità flussi finanziari

L'operatore economico affidatario è formalmente obbligato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente procedura, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata.

Art. 13 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conformemente al Regolamento UE. Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Art. 14 – Trasferimento dei dati

I dati raccolti e elaborati non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Qualora ciò si rendesse necessario il titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati al di fuori dell'UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili in paesi il cui livello di protezione offerto sia adeguato, previa decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea (ovvero accordi particolari) o sulla base della stipula di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea medesima.

Art. 15– Periodo di conservazione dei dati

Informiamo che i dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento degli adempimenti correlati alle procedure di gara e imposto dalle normative vigenti applicabili in materia. I dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini statistici nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16 – Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente a IN.VA. S.p.A. e tramite essa all'Ente Convenzionato.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE e, in particolare, ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) diritto di ottenere: a) l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv) ove applicabili ha altresì i diritti di cui agli art 16-21 del Reg. UE (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo o ricorso.

Art. 17 – Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è l'Ente Convenzionato. L'interessato potrà in qualsiasi momento per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer) dell'Ente Convenzionato, indicato nel sito internet di quest'ultimo.

Il segretario comunale
Dott. Gianluca D'Introno
Documento firmato digitalmente